

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 13 luglio 2018

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-212/18</p> <p>ITALIA</p> <p>(SCAD. 17 LUGLIO)</p>	<p>PCM DIP. AFFARI REGIONALI</p> <p>MIN. DELLA SALUTE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI.</p> <p>MIN. AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE</p> <p>ARERA</p>	<p><u>Qualificazione di un bioliquido come rifiuto</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, volta a chiarire la compatibilità con il diritto UE di disposizioni nazionali che qualificano un bioliquido (olio vegetale) come "rifiuto", nel caso in cui si intenda utilizzarlo come combustibile, e come una sostanza che ha "cessato di essere rifiuto" ("<i>end of waste</i>") nel caso in cui lo stesso è destinato alla produzione di biodiesel, nonché la compatibilità con il diritto UE della mancata previsione di un obbligo coordinamento tra la disciplina dell'autorizzazione degli impianti a biomasse e l'aggiornamento dell'elenco dei combustibili utilizzabili.</p>
<p>C-213/18</p> <p>ITALIA</p> <p>(SCAD. 19 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>ART</p>	<p><u>Trasporto aereo – Competenza giurisdizionale</u></p> <p>Interpretazione dell'art 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, cd. Convenzione di Montreal (<i>dubbio se, nel caso in cui una parte che abbia subito un ritardo o la cancellazione di un volo ha richiesto congiuntamente oltre</i></p>

		<p><i>alle indennità forfettarie e standardizzate anche il risarcimento del danno, si debba applicare solamente l'art 33 della Convenzione di Montreal ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale e della competenza territoriale interna o se quest'ultima sia comunque determinata dal reg. 2001/44 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)</i></p>
<p>C-245/18</p> <p>ITALIA</p> <p>(SCAD. 26 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p> <p>ABI</p>	<p><u>Servizi di pagamento nel mercato interno</u></p> <p>Interpretazione degli articoli 74 e 75 – obblighi e responsabilità del prestatore dei servizi – della direttiva 2007/64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (<i>dubbio se, nel caso di errata o inesatta esecuzione di una operazione di pagamento, la responsabilità debba applicarsi solamente al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione o debba estendersi anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario</i>)</p>
<p>C-255/18</p> <p>ITALIA</p> <p>(SCAD. 2 AGOSTO)</p>	<p>PCM – DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI</p>	<p><u>Contribuzione al Fondo Nazionale di risoluzione per le crisi bancarie</u></p> <p>Interpretazione della direttiva n. 2014/59, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), e del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (<i>dubbio sulla legittimità dell'operato di Banca d'Italia di assoggettare agli</i></p>

		<i>obblighi euro-unitari di contribuzione per il 2015 di una banca che, nell'anno considerato, ha operato sul territorio italiano prima in modo autonomo e, successivamente, a seguito di fusione per incorporazione, come succursale di una banca tedesca).</i>
--	--	--

Cause pregiudiziali sollevate di altro Stati membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-253/18 GERMANIA</p> <p>(SCAD. 31 LUGLIO)</p>	<p>PCM DIP. AFFARI REGIONALI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>ANAC</p> <p>AGCM</p> <p>ART</p>	<p><u>Affidamento di servizi pubblici di trasporto passeggeri - Contratto di subappalto</u></p> <p>Interpretazione dell'art 5, par 2, lett e, - aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - del reg. (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (<i>dubbio se un operatore interno al quale vengono affidati da una autorità pubblica con aggiudicazione diretta i servizi di trasporto pubblico di passeggeri, possa far prestare, nel quadro di un contratto di subappalto, la maggior parte di tali servizi a una società di cui detiene una partecipazione minima del 2,5% mentre le restanti quote sono detenute direttamente o indirettamente da altre autorità pubbliche e che esercita normalmente tali servizi fuori dal territorio di competenza dell'autorità appaltante</i>)</p>
<p>C-228/18 UNGHERIA</p> <p>(SCAD. 2 AGOSTO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CONSOB</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p> <p>ABI</p>	<p><u>Restrizioni della concorrenza.</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE volta a chiarire se il citato articolo consente di dichiarare, in relazione ad un unico comportamento, l'esistenza di una restrizione della concorrenza al contempo "per oggetto" e "per effetto"; se, nel caso in cui banche e società di carte di credito hanno</p>

		<p>determinato unitariamente l'importo e la struttura della commissione interbancaria (c.d. accordo MIF) l'accordo possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza "per oggetto", nonché a chiarire il grado di responsabilità delle società di carte di credito nell'ambito del predetto accordo.</p>
<p>C-232/18 SPAGNA (SCAD 31 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA AGCM ABI</p>	<p><u>Tutela dei consumatori - Clausole abusive.</u> Interpretazione dell'art 6, par 1 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. <i>(dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione una norma nazionale che limita la possibilità del giudice di appello di valutare d'ufficio tutti gli effetti derivanti da una dichiarazione di nullità, quando in primo grado tali effetti siano stati accertati con delle limitazioni e la sentenza con la quale sia stata dichiarata la nullità della clausola abusiva non sia stata impugnata dal consumatore)</i></p>